



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 17, del mese di Luglio alle ore 08:35, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 18357/2018 DECRETO N. 102

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO D2-10.1 IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 42/1978 E SS.MM.II., ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 104 DEL 21/12/2017, DITTA: ORTOFRUTTA CALIGARI & BABBI SRL - ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;- ESPRESSIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.15, C.5 DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la richiesta del Comune di Savignano sul Rubicone relativa al “*Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata comparto “D2.10-1”, in variante alla pianificazione urbanistica comunale*”, trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 22/12/2017 ed assunta al prot. prov.le n. 32577 del 27/12/2017, volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri:

- *Espressione parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 37 L.R. 31/2002);*
- *Espressione osservazioni ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;*
- *Decisioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

Premesso che il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 8928 del 10/02/2004 e ss.mm.ii. e successive varianti parziali;
- il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che coinvolge anche i Comuni di Gatteo e di San Mauro Pascoli, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione del Rubicone Mare n. 15 del 14/05/2018;

Precisato che:

- ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 24/2018 nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio (quindi entro il 01.01.2021), nelle more dell’approvazione del nuovo PUG, i Comuni possono avviare e approvare i procedimenti relativi piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e altri strumenti attuativi del PRG, anche in variante di cui all’art. 3 LR 46/1988;
- il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/1974) ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell’ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- ai sensi della L.R. 9/2008 e ss.mm.ii. l’Amministrazione provinciale è individuata quale autorità competente per decisione sulla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in base all’art. 6, comma 3 bis, del Piano in oggetto;

Dato atto che:

- con nota prot. prov.le n. 1869 del 24/01/2018 questa Amministrazione provinciale richiedeva sul PUA citato in oggetto chiarimenti ed integrazioni documentali;
- con nota acquisita in data 07/05/2018 al prot. prov.le n. 11317 di pari data l’Amministrazione comunale ha trasmesso integrazioni;
- con nota acquisita in data 05/06/2018 al prot. prov.le n. 14596 è pervenuto il parere di ARPAE congiuntamente ad AUSL in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del PUA in variante al PRG;
- che con successive note acquisita al prot. prov.le n. 16762 del 27/06/2018 e n. 17364 del 02/07/2018, l’Amministrazione Comunale ha completato l’integrazione del procedimento dando altresì atto della composizione definitiva degli elaborati del PUA in oggetto;

Constatato che i contenuti della proposta urbanistico – edilizia sono così riassumibili:

1 – Motivazioni della Proposta

la ditta proponente Ortofrutta Caligari & Babbi srl, esegue la lavorazione, lo stoccaggio e la conservazione degli ortaggi ed è specializzata principalmente nel trattamento del finocchio per il consumo alimentare. La realizzazione della nuova sede consentirà alla ditta di perseguire gli obiettivi di innovazione tecnologica del processo di lavorazione, conservazione e stoccaggio, basso impatto, eco compatibilità dei materiali

approvvigionamento energetico, riuso e recupero dell'acqua e degli scarti di lavorazione. L'aumento della qualità del prodotto, porterà all'incremento della produttività, ad un maggior numero di personale dipendente e consentirà, in futuro, di creare un laboratorio di analisi e ricerca sul prodotto per promuovere nuove soluzioni per la quinta gamma e il settore della cosmesi.

2 – Contenuti della Variante urbanistica

il presente procedimento (*PUA*) prevede la trasformazione di una porzione del comparto D2-10, come definito da PRG vigente e ricadente in ambito A-13 di trasformazione come da piano strutturale intercomunale.

Gli elementi che costituiscono variante al PRG, ai sensi dell'art.15 della LR 47/1978 sono:

- suddivisione del Comparto D2-10 in due sub comparti: D2-10.1 e D2-10.2;
- ridefinizione della fascia di rispetto della Via Emilia Est da 40 m. a 30 m.;
- ridefinizione delle zone B0 – Residenziale di contenimento dello stato di fatto e Zona verde privato, con lievi modifiche all'attuale perimetrazione;

Da PRG, il lotto è compreso nella perimetrazione di zona di espansione produttiva sottozona “D2” scheda PUA n.10 con superficie complessiva di mq. 71.858, ed ha una superficie di mq. 18.982 pari al 26% della superficie totale del comparto con un indice di edificabilità di 0,38 mq. di SUL;

3 – Progetto edilizio

- il terreno, di proprietà della ditta “Ortofrutta Caligari & Babbi srl”, è censito al catasto terreni del Comune di Savignano sul Rubicone al foglio 23 con le particelle 721-28-76 con superficie catastale pari a mq. 18.982;
- le tavole di progetto individuano un unico lotto, edificabile in fasi successive, per l'insediamento di stabilimenti industriali;
- nel nuovo edificio con struttura portante in pilastri prefabbricati e tamponature esterne in pannelli altamente coibentati, sul cui fronte è prevista la zona direzionale e di servizio, mentre sul retro è ubicata la zona di carico-scarico, lavorazione, conservazione, packaging e stoccaggio del prodotto e la cui altezza massima è pari a m. 13,50;
- sulla copertura dell'edificio verranno installati impianti fotovoltaici con una potenza di picco pari a 200kWp e pannelli solari ad alta efficienza;
- a ovest dell'edificio, è prevista la realizzazione di un parcheggio privato di mq. 1.661 di cui mq. 860 per stalli di parcheggio e sul lato sud, mq. 801 per corsia di accesso-manovra per veicoli leggeri come autovetture, cicli e motocicli;
- il lotto e relativo parcheggio pertinenziale, sono serviti da viabilità interna privata con unico accesso diretto su via Pietà, con divieto di svolta a destra, in entrata ed in uscita. Coerentemente al PRG sono previste 2 rotatorie: una su Via Emilia Est quale intervento di messa in sicurezza dell'intersezione esistente ed una sulla Via Pietà ad intersezione fra la strada comunale esistente e la nuova viabilità prevista dal PRG come distribuzione interna del comparto produttivo;
- l'impiego di pavimentazioni drenanti e fonoassorbenti nella viabilità interna e nei parcheggi, consentono un minore assorbimento termico e quindi un più rapido dissipamento della temperatura, la restituzione delle acque piovane al terreno, con effetto filtro su eventuali inquinanti e riduzione dell'inquinamento acustico;
- una lieve depressione del terreno ed un sistema di drenaggio superficiale permetterà di creare un vaso di laminazione, visivamente poco percettibile;
- inoltre, in tale zona sarà installata una vasca di raccolta e riuso delle acque piovane e delle acque di lavaggio del prodotto ortofrutticolo che saranno riutilizzate per l'irrigazione e per il lavaggio dei piazzali;
- lo studio del verde prevede, una fascia di mitigazione e di rispetto consorziale con piante autoctone, e tutta la superficie a prato. In fregio alla Via Emilia sono previste inoltre, una serie di dune sempre verdi atte a mitigare il volume dell'edificio;

4 – Contenuti del Rapporto ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS

Il Rapporto ambientale analizza gli impatti della trasformazione prevista in relazione sia alla pianificazione di settore sovraordinata sia ad ogni singola componente ambientale come di seguito sinteticamente riportate.

Analisi climatologica:

Il Rapporto ambientale analizza la componente termica, quella relativa alle precipitazioni e quella dei venti partendo dai dati raccolti nelle vicine stazioni meteo

Stato di qualità dell'aria:

la Via Pietà costituisce per il sito la sorgente principale d' emissioni d' inquinanti in atmosfera insieme alle polveri legate all'esercizio dei mezzi e alle azioni svolte quali movimentazioni terra;

Suolo e sottosuolo:

il sito è geomorfologicamente pianeggiante con una pendenza appena percettibile verso nord est e le quote topografiche dell'area sono comprese fra circa 27 e 28 metri slm. Risulta avere un buon grado di compattezza è statisticamente affidabile ed esente da rischi di effetti locali di natura sismica;

Acque superficiali e sotterranee:

il sito è a circa 1 km di distanza dal Rio Salto e dal Fiume Rubicone in zona definita a rischio allagamenti. Non si hanno dati precisi in merito alla presenza di pozzi nelle immediate vicinanze. L'acqua all'interno del ciclo produttivo verrà riutilizzata più volte ed un dispositivo consentirà il riutilizzo dell'acqua piovana per l'irrigazione del verde e per il lavaggio dei mezzi;

Stato di qualità dell'ambiente e degli ecosistemi presenti:

l'area non presenta elementi di particolare pregio naturalistico – ecologico e risulta fortemente trasformata sia dall'agricoltura che dall'urbanizzazione. Il comparto in oggetto, si trova a circa 1,5-2 km di distanza dal Fiume e dalla parte opposta della città, confina con campi agricoli, strade, edifici industriali e alcuni edifici residenziali. Il nuovo fabbricato e il futuro ampliamento non costituiranno un particolare impatto sia dal punto visivo che paesaggistico;

Viabilità:

l'area è delimitata da Via Pietà, strada comunale di quartiere di tipo E da Codice della strada e dalla SS Via Emilia Est, strada di tipo C da Codice della strada, entrambe a doppio senso di marcia. La zona, prevalentemente industriale, è soggetta ad un flusso di circolazione importante durante le fasce orarie lavorative con picchi massimi alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00;

Clima acustico:

la principale sorgente sonora per vicinanza ed entità di emissione è costituita dalle infrastrutture relative ai trasporti. L'inquinamento acustico risulta elevato durante la fase notturna a causa della viabilità presente nella zona di interesse. Il progetto della nuova sede per la ditta, produrrà un effetto “schermo” rispetto alle emissioni della Via Emilia.

Fase di cantiere:

il Rapporto mette in evidenza che le azioni che generano maggiori interferenze riguardano gli scavi e movimenti terra, la movimentazione di mezzi in opera, il posizionamento ed allacciamento /modifica delle opere infrastrutturali sia in termini di impianti che di rete viaria e parcheggi e la realizzazione dei fabbricati. Gli impatti associati alla fase di cantiere definiti temporanei risultano non significativi;

In conclusione il Rapporto Ambientale afferma che, il Piano in oggetto, comprensivo dell'espansione del comparto produttivo nel settore nord, compreso nell'area di intervento, e con esso gli interventi in esame, tenuto conto delle peculiarità ed in generale dello stato ambientale del territorio in cui ricadono, delle caratteristiche e dimensioni degli interventi e delle considerazioni espresse circa i criteri di mitigazione da adottare e comunque anche delle ricadute positive, non determina impatti tali da necessitare l'attivazione di una procedura di VAS;

Verificato l'iter amministrativo:

Il Piano attuativo in variante al PRG, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2017, secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo.

Verificata la completezza degli atti:

la Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria; con nota assunta al Prot. Prov. n. 32825 del 28/12/2017 è stata prodotta;

- la dichiarazione del Dirigente attestante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non interessa aree:
 - di cui al titolo IV della legge n. 445 del 09.07.1908 inerente il “Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede”;
 - sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto “Vincolo per scopi idrogeologici”;
 - comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;
- il Comune con la stessa nota ha comunicato l'avvenuta adozione della Variante, alle seguenti autorità militari:
 - Comando 1^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari – Bologna;
 - Comando in Capo-Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno – La Spezia;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificata l'acquisizione del parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori allegato alla nota inviata dal Comune in atti al prot. prov.le n. 14596 del 05/06/2018.

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;

- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- la L.R. 24/2017 *“Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”*;
- la Circolare Regionale *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali”*;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano Particolareggiato in oggetto, formulando come di seguito riportato:

- il parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii. in merito alla compatibilità delle previsioni e pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- le osservazioni ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
- la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74).

L'area è ubicata in zona di alta pianura, lungo la Via Emilia, a Sudest del centro storico di Savignano, ad una quota media di 27 m.s.l.m.. Morfologicamente l'area è sub-pianeggiante.

I depositi presenti superficialmente sul territorio derivano dall'alluvionamento di piccoli corsi d'acqua, tra cui il Rubicone, il cui bacino imbrifero è caratterizzato da rocce di natura prevalentemente argillosa e argilloso-sabbiosa, perciò l'apporto sedimentario è costituito da alluvioni fini, quali argille e limi con lenti localizzate di ghiaie e sabbie. Il substrato marino è rappresentato dalla Formazione delle Argille Azzurre, di età Pliocenica. Le prove eseguite (CPT) hanno confermato il modello geologico di riferimento.

Coerentemente con i litotipi presenti, l'area è classificata a Vulnerabilità "Media" e "Medio bassa" nella tav. 6 "Vulnerabilità degli acquiferi" del PRG.

In relazione al **rischio sismico**, gli strati sabbiosi rilevati presentano una limitata continuità laterale e di spessore, facendo ritenere trascurabile il rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto. **In merito alla risposta sismica locale, l'analisi effettuata mostra valori di accelerazione in spettro, maggiori di quelli di normativa, per amplificazioni di carattere stratigrafico. La progettazione strutturale dovrà tenere debito conto di tali dati.**

Rischio idrogeologico: l'area ricade in zona classificata P3 "Alluvioni frequenti", con tempi di ritorno tra 20 e 50 anni, nelle tavole del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Marecchia e Conca, con riferimento alla mappa della pericolosità e del rischio per inefficienza del reticolo secondario di pianura (art.6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs 49/2010). Poiché alla suddetta cartografia non è associata una stima dei tiranti idrici di riferimento, cui attenersi in sede di progettazione, il progettista, dichiara di aver svolto un'analisi morfologica del sito e delle infrastrutture viarie limitrofe, al fine di prevedere il piano di imposta dell'edificio di nuova costruzione e dei futuri interventi a quota di sicurezza con riferimento alla strada statale 9 - via Emilia. Il progetto finale dovrà rispettare tali prescrizioni.

Dal punto di vista geotecnico, i parametri rilevati mediante le prove effettuate, non hanno evidenziato valori anomali delle caratteristiche geotecniche.

In merito ai dispositivi necessari a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, si chiede di recintare la vasca di accumulazione delle acque piovane, pur posta in ambito di verde privato, per ragioni di sicurezza, avendo una profondità massima di riempimento prevista di circa 50cm.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella Relazione geologica, con integrazioni, a firma del Dott. Geol. Loris Venturini, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

A.1) Il piano di calpestio sarà realizzato a quota di sicurezza in relazione al rischio di alluvionamento, coerentemente con la classe assegnata P3.

A.2) La progettazione strutturale dovrà tenere conto dei risultati emersi con l'analisi di risposta sismica locale;

A.3) La vasca di accumulazione delle acque piovane dovrà essere recintata, per ragioni di sicurezza.

B) Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione comunale propone la monetizzazione degli standard pubblici come quantificati (elaborato 05 PU DS A 016) in :

- Verde pubblico mq. 1,859,5;
- Parcheggi Pubblici mq 929,8

B.1) Ciò posto si ritiene necessario che l'Amministrazione identifichi all'interno del Piano dei Servizi del PRG, le aree ove saranno realizzati gli standard monetizzati ai sensi dell'art. 46 della ex L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

C) Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dato atto che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a VAS del PUA in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 11/07/2018 prot. prov.le n. 18103/2018 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva dell'atto da sottoporre al Presidente dell'Amministrazione Provinciale;

Preso atto della sostanziale condivisione espressa dal Comune delle condizioni formulate in relazione alla verifica di assoggettabilità a VAS del procedimento in oggetto acquisita agli atti al prot. prov. n. 18219/2018 del 12/07/2018;

Atteso che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAE) Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena (AUSL) Dipartimento Sanità Pubblica;
- ANAS;
- ATERSIR;

Visto che il Comune ha trasmesso a tali Enti il “Rapporto Ambientale preliminare”;

Dato atto che:

- **A.R.P.A.E.** Sezione Provinciale di Forlì – Cesena in maniera congiunta con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena **A.U.S.L.** Dipartimento Sanità Pubblica con nota assunta al Prot. Prov.le n. 14596 del 05/06/2018 hanno escluso la variante al PRG e il PUA dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 con prescrizioni;
- **ANAS** con nota assunta al Prot. Prov.le n. 15502 del 13/06/2018 ha espresso nulla osta favorevole al PUA con condizioni;
- **ATERSIR** con nota assunta al Prot. Prov.le n. 11321 del 07/05/2018 ha espresso parere favorevole al PUA alla trasformazione urbanistica con condizioni;

Dato atto inoltre che l'Amministrazione Comunale ha inviato, con nota assunta al prot. prov.le n. 11317 del 07/05/2018, i seguenti ulteriori pareri:

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** con nota prot. n. 9523/ CES / 1830 del 29/03/2018 ha espresso parere favorevole con prescrizioni e ha escluso il PUA dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006;
- **HERA e In Rete** parere favorevole con prescrizioni;
- **Polizia Municipale Unione Rubicone e Mare** parere favorevole condizionato;

Valutata, in rapporto alla entità e natura delle opere del PUA in oggetto, complessivamente esaustiva la trattazione contenuta nel rapporto preliminare;

Ritenuto di poter convenire con la stessa Amministrazione procedente sulla non assoggettabilità della presente variante a procedura di VAS, esclusa anche dagli stessi soggetti ambientali con le seguenti prescrizioni:

Destinazioni d'Uso ammesse

Le norme tecniche del PRG ammettono nel comparto la realizzazione dell'Abitazione del Custode o del titolare dell'azienda con una SUL massima di 120 mq, mentre nel RUE approvato tale funzione è ammessa solamente se presente (art. 4.3.2 Funzioni ammesse negli ambiti per attività produttive A-13 e A15). Posto ciò, ancorchè il PUA in oggetto sia stato presentato prima dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici (PSI e RUE), per coerenza si ritiene utile precisare che l'utilizzo di una parte dell'edificio produttivo ad abitazione debba essere opportunamente motivato e strettamente connesso alle esigenze della attività che si andrà ad insediare sia in relazione alla coerenza delle destinazioni d'uso sia rispetto alle dimensioni della residenza.

C.1) Per tali motivazioni si ritiene necessario che siano opportunamente motivati e regolamenti gli usi “residenziali” nel comparto in oggetto, in quanto non sono genericamente sostenibili destinazioni residenziali in aree prettamente industriali/artigianali, come sollevato nel parere congiunto ARPAE e AUSL (punto 1 Parere sulla Variante Urbanistica).

Microclima

Nonostante l'area non abbia particolare rilevanza paesaggistica, come emerge dal Rapporto preliminare, in considerazione della peculiarità dell'insediamento e del tessuto in cui è collocato, si reputa indispensabile porre particolare attenzione ad un equo rapporto fra spazio costruito e spazio libero.

C.2) Si ritiene pertanto necessario che l'Amministrazione comunale assicuri l'ombreggiatura di tutti i parcheggi sia pubblici che pertinenziali, attraverso la piantumazione lungo gli stalli di essenze arboree

di specie di 1° grandezza (alto fusto con raggiungimento di altezza delle piante superiore a 18 mt a maturità).

Sistema Energetico

Il Rapporto Ambientale propone la verifica degli aspetti energetici del PUA con il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP);

Si vuole in questa fase ricordare che la Regione Emilia Romagna con propria deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 111 del 01/03/2017 ha approvato il nuovo Piano Energetico Regionale (PER nonché il Piano di attuazione (PTA) 2017-2019.

C.3) Precisando che il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) ha esaurito la sua efficacia con l'entrata in vigore della L.R. 13/2015 che ha assegnato le funzioni alla Regione ed ai Comuni, si richiede all'Amministrazione comunale di aggiornare il rapporto Ambientale valutando e se del caso recependo tutte le misure assunte nell'ambito del nuovo Piano Energetico Regionale.

Componente Aria

Il rapporto Ambientale rapporta gli impatti derivanti dalla realizzazione del Comparto con la zonizzazione proposta nel 2004 dal Piano di Gestione della Qualità dell'Aria provinciale (PGQA). La Regione Emilia Romagna con propria deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

C.4) Precisando che il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria Provinciale (PGQA) ha esaurito la sua efficacia con l'entrata in vigore della L.R. 13/2015 che ha assegnato le funzioni alla Regione ed ai Comuni, si richiede all'Amministrazione comunale di aggiornare il Rapporto Ambientale valutando, e se del caso recependo tutte le misure assunte nell'ambito del nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).

Ritenuto pertanto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il **Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata comparto "D2-10.1"** in variante al PRG, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, alle condizioni sopra definite.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Savignano sul Rubicone di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

1. Di esprimere, sul Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato comparto “D2-10.1” in variante alla pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii, adottato con delibera di C.C. n. 104 del 21/12/2017, parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio con le prescrizioni espresse ai punti da A.1 a A.3 della parte narrativa del presente atto;
2. Di formulare ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. l'osservazione espressa al punto B.1 della parte narrativa del presente atto;
3. Di escludere il Piano in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le condizione espresse ai punti da C.1 a C.4 della parte narrativa del presente atto;
4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 18357 del 13/07/18)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 13/07/18

IL DIRIGENTE
(ing. Stefano Rastelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 16/7/18

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA